

ELEZIONI RSU SCUOLA • 5-6-7 MARZO 2012

1 Normativa e procedure elettorali



PENSIERO POSITIVO, AZIONE PROPOSITIVA.



CISL
SCUOLA

IN PRIMA PERSONA, AL PLURALE

Cisl Scuola Nazionale

Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma
Tel. 06 583111 - Fax 06 5881713

Copertina

Punto a capo Coo'ee - Savona

Progetto grafico e impaginazione

Gigi Brandazza - Graphic Line - Milano

Immagini

Punto a capo Coo'ee e ICP

Stampa

Mediagraf S.p.A.
Via della Navigazione Interna, 89
35027 Noventa Padovana (Pd)



ELEZIONI RSU SCUOLA • 5-6-7 MARZO 2012

1 Normativa e procedure elettorali



PENSIERO POSITIVO, AZIONE PROPOSITIVA.



CISL
SCUOLA

IN PRIMA PERSONA, AL PLURALE



NAME: _____
DATE: _____
DENSITY WORKSHEET

1. A block of aluminum has a mass of 100 g and a volume of 3.5 mL. What is the density?
 $D = \frac{m}{V} = \frac{100 \text{ g}}{3.5 \text{ mL}} = 28.57 \text{ g/mL}$
2. A block of wood has a mass of 25 g and a volume of 100 mL. What is the density?
 $D = \frac{m}{V} = \frac{25 \text{ g}}{100 \text{ mL}} = 0.25 \text{ g/mL}$
3. Calculate the density of a regular solid. 20 cm x 10 cm x 5 cm. Mass is 100 g.
 $D = \frac{m}{V} = \frac{100 \text{ g}}{20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}} = 1 \text{ g/cm}^3$
4. A cube of iron has a mass of 27 g and a volume of 10 cm³. What is the density?
 $D = \frac{m}{V} = \frac{27 \text{ g}}{10 \text{ cm}^3} = 2.7 \text{ g/cm}^3$
5. An empty graduated cylinder has a mass of 40 g. When it is filled with a liquid, the mass is 100 g. The volume of the liquid is 60 mL. What is the density?
 $D = \frac{m}{V} = \frac{100 \text{ g} - 40 \text{ g}}{60 \text{ mL}} = 1 \text{ g/mL}$
6. A block of wood has a mass of 100 g and a volume of 100 mL. What is the density?
 $D = \frac{m}{V} = \frac{100 \text{ g}}{100 \text{ mL}} = 1 \text{ g/mL}$
7. A block of wood has a mass of 100 g and a volume of 100 mL. What is the density?
 $D = \frac{m}{V} = \frac{100 \text{ g}}{100 \text{ mL}} = 1 \text{ g/mL}$

NORMATIVA E PROCEDURE ELETTORALI

Il volume contiene le principali disposizioni che regolamentano le procedure per l'elezione delle RSU ed è corredato della modulistica essenziale per tutti gli adempimenti previsti per lo svolgimento della consultazione elettorale.

E' riportato anche il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, importante norma di riferimento per l'esercizio delle prerogative sindacali.

INDICE

■ Protocollo 14.12.2011	4
■ Circolare ARAN n. 4 del 2011 (22.12.2011)	10
■ Sintesi degli adempimenti	40
■ Modulistica:	43
Designazione presentatore	
Presentazione di lista	
Designazione componente commissione elettorale	
Designazione scrutatore	
■ CCNQ 7 agosto 1998	47

■ PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

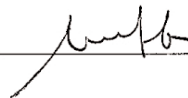
aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

In data 14 dicembre 2011, alle ore 16,30, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

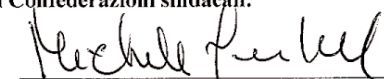
L'ARAN :

nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparrini



e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL



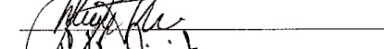
CISL



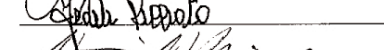
UIL



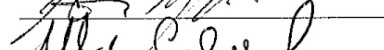
CISAL



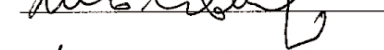
CONFSAL



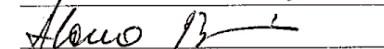
CGU



CSE



RDB CUB



USAE



La riunione ha per oggetto l'integrazione del Protocollo del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego dell'11 aprile 2011.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:

**PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE
DEL PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO
DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO
DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE
DEI COMPARTI FIRMATO IN DATA 11 APRILE 2011**

PREMESSA

Visto il “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti” firmato in data 11 aprile 2011 con il quale le parti hanno definito, all’art. 2, la tempistica delle procedure elettorali per il rinnovo delle RSU da adottarsi qualora il CCNQ di definizione dei nuovi comparti alla data del 12 dicembre 2011 non fosse stato ancora sottoscritto.

Tenuto conto che all’art. 2 del protocollo sopra menzionato le parti hanno concordato di incontrarsi in tempo utile per definire gli ulteriori dettagli procedurali necessari per procedere al rinnovo delle RSU.

Considerato che alla data del 12 dicembre 2011 il CCNQ di definizione dei nuovi comparti non è stato ancora sottoscritto.

In data 14 dicembre 2011 le parti si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti dell’11 aprile 2011.

**Art. 1
Indizione delle elezioni**

1. Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni **5 - 7 marzo 2012** sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si terranno

A. nei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni come definiti nel vigente CCNQ dell’11 giugno 2007:

- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale della Scuola;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell'Università;

B. nei seguenti Enti, sempre limitatamente al personale non dirigente:

- ASI;
- CNEL;
- DigitPA;
- ENAC.

Art. 2

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

19 gennaio 2012: annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale

20 gennaio 2012: messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Inizio contestuale della raccolta delle firme per la presentazione delle liste

30 gennaio 2012: termine per l'insediamento della Commissione elettorale

3 febbraio 2012: termine per la costituzione formale della Commissione elettorale

8 febbraio 2012: termine per la presentazione delle liste elettorali

24 febbraio 2012: affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione

5 - 7 marzo 2012: votazioni

8 marzo 2012: scrutinio

8 - 15 marzo 2012: affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione

16 - 21 marzo 2012: invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN

2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2008-2009, comprese quelle ammesse con riserva, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di pre-

cedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo **fissato all'8 febbraio 2012**, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alte norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia.

4. Al fine di semplificare e velocizzare l'acquisizione dei dati elettorali consentendo di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare all'Aran, entro il termine di cui al comma 3, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto ove non già in possesso dell'Agenzia. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione **della lista** da inserire nell'applicativo Aran. Inoltre, le OO.SS. a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nel sito dell'Aran sarà disponibile l'elenco, comparto per comparto, delle Organizzazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui al comma precedente, per le quali si considerano espletate tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

Art. 3

Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno **16 gennaio 2012**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU, Analogo adempimento deve essere effettuato da ENAC. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **24 gennaio 2012**. La trasmissione all'Aran dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file excel all'indirizzo di posta elettronica help@pec.aranagenzia.it

2. Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, ai dipendenti trasferiti nei ruoli delle amministrazioni cui sono attribuite le funzioni continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del differente comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a tale personale apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.

3. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica di amministrazione.

Art. 4

Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:

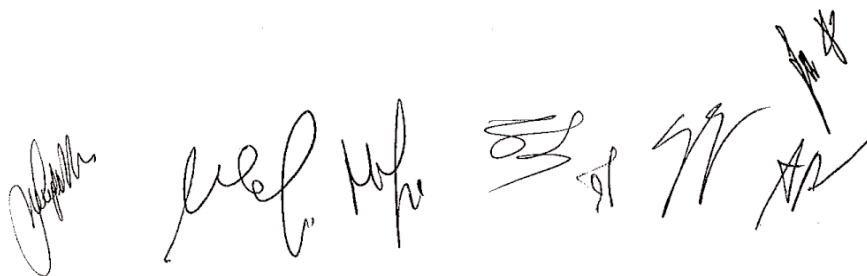
- Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998
- Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre 1998

2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

Art. 5

Norma finale

1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'Aran riassume, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.



DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto che l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU sarà fornito, entro il **10 gennaio 2012**, dal MIUR e, per le Scuole italiane all'estero e per le sezioni italiane presso le scuole straniere, dal MAE.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti prendono atto che poiché, a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 23 del 2010, il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, l'indizione delle RSU prevista dal presente protocollo non si estende anche a detto personale

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, arranged in a loose cluster. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more stylized or abbreviated.

ELEZIONI RSU SCUOLA 5-6-7 MARZO 2012

VOTA



CISL
SCUOLA

IN PRIMA PERSONA, AL PLURALE

■ CIRCOLARE N.4 DEL 2011 (22.12.2011)



A tutte le Amministrazioni dei comparti

Agenzie fiscali
Enti pubblici non economici
Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione
Istituzioni di Alta Formazione e
Specializzazione Artistica e Musicale
Ministeri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regioni e Autonomie locali
Servizio sanitario nazionale
Scuola
Università

All'ASI
Ai CNEL
A DigitPA
All'ENAC

Loro Sedi

OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del **5-7 marzo 2012**. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le associazioni sindacali rappresentative, con i Protocolli sottoscritti l'11 aprile

2011 e il 14 dicembre 2011, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

Con i citati Protocolli, che contengono l'annuncio delle elezioni, è stato definito il calendario delle votazioni con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle amministrazioni in indirizzo nei giorni **5-7 marzo 2012**.

La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni, ha reso necessario da parte dell'Aran la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 14 dicembre 2011 hanno convenuto sull'opportunità di riassumerle, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario che sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento.

Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito nella Sezione *Accertamento Rappresentatività*, della quale si raccomanda una attenta lettura.

Si chiede, inoltre, alle amministrazioni articolate sul territorio di **consegnare alle proprie amministrazioni/sedi "periferiche", alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle commissioni elettorali**, oltre al materiale previsto, anche la presente nota.

Analoga collaborazione si chiede alle organizzazioni sindacali nazionali per le proprie categorie territoriali.

Si precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni).

Importante novità di queste elezioni è rappresentata dalla modalità di acquisizione dei verbali elettorali da parte dell'Aran che avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, è stata predisposta un'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE). Sotto tale profilo ogni sede periferica di elezione RSU, per come individuata nelle mappature di cui all'art. 3 del protocollo del 14 dicembre 2011, dovrà provvedere ad accreditare il proprio RLE. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alle circolari n. 1 e 2 del 2011 (note Aran n. 13469 del 9.9.2011 e n. 14320 del 27 settembre 2011) pubblicate nel sito internet dell'Aran sia nella

sezione relativa all'*Evidenza*, sia nella sezione *Accertamento Rappresentatività*, nonché a quanto previsto infra, lett B), §2 e §10.

All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti è stato predisposto un applicativo denominato "VERBALI RSU". Si ricorda che per accedere a tale applicativo il RLE dovrà designare il Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. Al RP saranno indirizzate le credenziali di accesso nonché tutta la successiva corrispondenza relativa all'acquisizione dei Verbali. Si ribadisce che di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU, è responsabile lo stesso RP insieme con il RLE. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Si fa, infine, presente che nel proseguo della presente nota con il termine "*amministrazione*" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche comunque denominate nonché le istituzioni scolastiche, mentre la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "*comparti*".

ELEZIONI DELLE RSU DEL 5 – 7 MARZO 2012 CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE

SOMMARIO:

A) PROTOCOLLO DELL'11 APRILE 2011 E PROTOCOLLO D'INTEGRAZIONE DEL 14 DICEMBRE 2011

B) CHIARIMENTI

- §1. Tempistica delle procedure elettorali*
- §2. Sede di elezione della RSU*
- §3. Presentazione delle liste elettorali*
- §4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali*
- §5. Elettorato passivo*
- §6. Procedura per la presentazione delle liste*
- §7. Elettorato attivo*
- §8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione*
- §9. Compiti della Commissione elettorale*
- §10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti*
- §11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni*
- §12. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi*
- §13. Compiti delle Amministrazioni*
- §14. Comitato dei garanti*
- §15. Insediamento della RSU*

C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA

D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN

DOCUMENTI CORRELATI:

1. Protocollo dell'11 aprile 2011 per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale di tutti i comparti – tempistica delle procedure elettorali;
2. Protocollo integrativo del 14 dicembre 2011;
3. Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU

e relativo regolamento elettorale;

4. Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007 d'integrazione dell'art. 3 della parte seconda dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale (di seguito accordo collettivo quadro 24 settembre 2007);

5. Accordo Integrativo del Comparto Sanità (16 Ottobre 1998);

6. Accordo Integrativo del Comparto Regioni-Autonomie Locali (22 Ottobre 1998);

7. Accordo Integrativo del Comparto Ministeri (3 Novembre 1998);

8. Accordo Integrativo del Comparto Enti Pubblici Non Economici (3 Novembre 1998);

9. Fac-simile del verbale finale (disponibile nel sito Aran in formato stampabile).

A) PROTOCOLLO DELL'11 APRILE 2011 E PROTOCOLLO INTEGRATIVO DEL 14 DICEMBRE 2011

I documenti fondamentali sono rappresentati dal *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale di tutti i comparti – tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto in data 11 aprile 2011 (allegato n. 1) e dal *Protocollo integrativo* del 14 dicembre 2011 (allegato n. 2), quest'ultimo in corso di pubblicazione nella G.U.. Detti protocolli contengono il calendario delle elezioni. Copia dell'annuncio deve essere affissa all'albo di ciascuna Amministrazione.

B) CHIARIMENTI

Come indicato nella premessa, ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, dell'Accordo collettivo quadro 24 settembre 2007 e degli Accordi integrativi di comparto, raccomandandone un'attenta lettura.

§ 1. Tempistica delle procedure elettorali

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo. Non si deve, pertanto, procedere ad alcun accordo a livello locale in quanto le elezioni sono già state indette e le relative tempistiche, la votazione e lo scrutinio sono state fissate nei Protocolli di cui alla lettera A).

Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.

Il primo giorno delle votazioni (5 marzo 2012) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle Commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile per le operazioni di voto. **Pertanto, i giorni 5, 6 e 7 marzo 2012 sono destinati alle votazioni.**

E' compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (7 marzo), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all'albo dell'amministrazione.

Il giorno 8 marzo 2012 è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo anche lo scrutinio deve avvenire contemporaneamente il giorno 8 marzo 2012. Conseguentemente, nella singola amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

A prescindere dalla data di costituzione, **tutte le RSU attualmente in carica sono ricondotte alla scadenza generale di marzo 2012.** Ciò significa che devono essere tutte rielette.

§ 2. Sede di elezione della RSU

È prevista l'elezione di una unica RSU nelle amministrazioni dei comparti:

- Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale
- Regioni e Autonomie locali
- Servizio sanitario nazionale
- Scuola
- Università

In tali comparti l'elezione della RSU avviene, dunque, a livello di amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).

E' prevista una unica elezione della RSU anche nelle amministrazioni DigitPA e CNEL e ASI.

Per il Comparto della Scuola e dell'AFAM gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi disponibili su supporto informatico dal MIUR e dal Ministero degli esteri, alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta.

Sono previste più sedi di elezione della RSU all'ENAC nonché nelle amministrazioni dei comparti:

- Agenzie fiscali
- Enti pubblici non economici
- Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione
- Ministeri
- Presidenza del Consiglio dei Ministri

In tali ultimi comparti, le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche, dovranno procedere, entro il giorno **16 gennaio 2012**, tramite appositi Protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla **mappatura** delle sedi di contrattazione integrativa ove

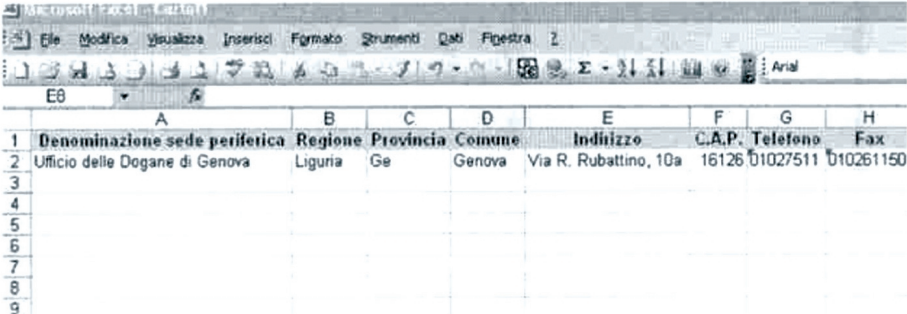
dovranno essere elette le RSU.

In merito si fa presente che il Protocollo del 14 dicembre 2011 ha previsto che qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, ai dipendenti trasferiti nei ruoli delle amministrazioni cui sono attribuite le funzioni continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a tale personale apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.

La previsione di collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali, contenuta esclusivamente nell'accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici, è al momento superata atteso che gli accordi sui comparti e le aree collocano i professionisti nell'area dirigenziale.

Copia del Protocollo contenente la mappatura delle sedi RSU dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione e trasmessa all'Aran e alle confederazioni firmatarie dei Protocolli di cui al punto A) entro il giorno **24 gennaio 2012**. **La trasmissione all'Aran dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file excel – contenente i campi indicati nella figura 1 – all'indirizzo di posta elettronica – help@pec.aranagenzia.it.**

FIG. 1



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Denominazione sede periferica	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	C.A.P.	Telefono	Fax
2	Ufficio delle Dogane di Genova	Liguria	Ge	Genova	Via R. Rubattino, 10a	16126	01027511	010261150
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

L'adempimento è importante anche perché permette all'Aran di dotarsi di una corretta e compiuta "anagrafe" delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica della completezza della raccolta dei dati. Inoltre, **solo dopo aver ricevuto le mappature, l'Agenzia potrà avviare la registrazione dei RLE di ogni singolo posto di lavoro sede di elezione RSU, per consentire agli stessi la trasmissione dei verbali elettorali.**

Nel caso in cui insorgano difficoltà a pervenire alla sigla del Protocollo per la mappatura delle sedi RSU, dovrà essere data tempestiva informazione all'Aran,

mediante invio di una email certificata all'indirizzo, in tempi utili al regolare svolgimento delle procedure elettorali. Si rammenta che gli accordi integrativi di comparto individuano chiaramente l'ambito di costituzione delle RSU.

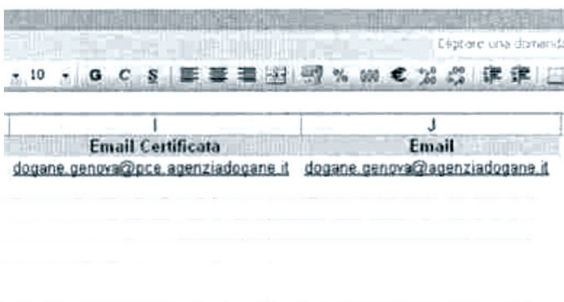
§ 3. Presentazione delle liste elettorali

Possono presentare le liste elettorali:

1) senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni:

- a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2008-2009, comprese quelle ammesse con riserva;
- b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici dei Protocolli di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
- c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.

2) devono, invece, presentare lo statuto e l'atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1



lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.

Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'Aran, che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in

parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 nonché alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni può essere presentata all'Aran, che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso.

E' importante sottolineare che, al fine di semplificare e velocizzare l'acquisizione dei dati elettorali consentendo all'Aran di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare presso l'Agenzia, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni.

La dichiarazione dovrà essere corredata da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto al fine di consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU. Inoltre, le organizzazioni a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali adempimenti non sono previsti per le organizzazioni sindacali che abbiano già trasmesso la documentazione in parola all'Agenzia.

L'Aran pubblica sul proprio sito internet:

- l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco indica solamente che alcune organizzazioni sindacali, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso l'Aran, anziché direttamente alle Commissioni elettorali. Si ricorda che in questo caso l'O.S. dovrà depositare l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza;
- l'elenco, comparto per comparto, delle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la formale dichiarazione di voler presentare liste alle elezioni delle RSU corredata dalla documentazione necessaria. Per queste OO.SS. si considerano espletate presso l'ARAN tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

§ 4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali

Non possono presentare le liste elettorali:

- 1) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno

che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;

2) le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando la denominazione esatta di quest'ultima per come risulta dallo statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l'accertamento della rappresentatività sindacale;

3) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;

4) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;

5) i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

E' compito della Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, **non accettandole** ove non rispondano ai requisiti richiesti.

§ 5. Elettorato passivo

Ai sensi dell'art. 3 del CCNQ 7 agosto 1998 così come rinnovato con l'Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007, l'elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto:

- a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU;
- b) in tutti i comparti, con esclusione del comparto Scuola, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

La permanenza in servizio è qualità che deve permanere anche dopo l'elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.

I dipendenti che si trovano in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l'elettorato attivo presso l'amministrazione di assegnazione ma conservano l'elettorato passivo nella amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo.

Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 19 gennaio 2012 risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l'elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell'ammini-

strazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'Aran. L'eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell'istituto del comando in senso stretto. In questo caso, se si applicasse la regola in senso letterale, per cui il personale comandato è escluso dall'elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.

Non sono titolari di elettorato passivo:

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Infatti, anche se auspicabile per la trasparenza della candidatura stessa, la previsione di una formale accettazione della candidatura è una decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

§ 6. Procedura per la presentazione delle liste

L'art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista).

Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel

solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.

Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente dell'amministrazione sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell'amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.

Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell'amministrazione interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all'uopo delegato), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell'amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l'amministrazione non può, se richiesto, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio, anagrafe comunale, etc.) ai sensi dell'art. 4, comma 7, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a _____
in qualità di _____ attesto che
il Sig/ra (*presentatore/trice della lista*) _____
nato/a a _____ il _____ identificato/a con documento (*indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente*)
_____ n. _____ rilasciato da _____
_____ il _____ **ha apposto la firma in
mia presenza.**

Luogo e Data

**Timbro Amministrazione
Firma**

I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.

Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 20 gennaio 2012 e sino all'8 febbraio 2012, ultimo giorno utile.

La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo dell'amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l'amministrazione sia chiusa nella giornata dell'8 febbraio 2012 – termine ultimo per la presentazione delle liste – e la commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

E' possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.

Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all'ufficio dell'amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione elettorale.

Le liste possono anche essere inviate per posta. In tal caso la lista deve, comunque, **pervenire** entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione elettorale o della amministrazione.

Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione elettorale o della amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.

E' interesse della organizzazione sindacale **verificare** che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale. L'amministrazione non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elet-

torale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l'amministrazione deve darne **immediata** comunicazione all'Aran mediante invio di email all'indirizzo help@pec.aranagenzia.it.

§ 7. Elettorato attivo

Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto):

- a) tutti i dipendenti *a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni* presso l'amministrazione, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es.: personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso l'amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, purché a tempo indeterminato nell'amministrazione di provenienza);
- b) in tutti i comparti, con esclusione del comparto Scuola, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).
- c) nel comparto Scuola, i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche;

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- il personale a tempo determinato che non ha i requisiti precedentemente indicati, nonché quello con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc.
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; – il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale delle sedi estere titolare di contratto locale;
- il personale con contratto di consulenza (art. 7 del d.lgs 165/2001) o comunque "atipico".

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (19 gennaio 2012) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo), se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il diritto di voto si esercita in una unica sede. è compito della commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni oppure personale del comparto scuola che lavora su più sedi). Nel comparto Scuola, per il personale che ha l'orario artico-

lato su più sedi, il voto si esercita solamente nell'Istituzione scolastica che lo amministra, che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale alfabetico degli elettori solo nel caso in cui ne abbia la gestione amministrativa.

§ 8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione

I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.

In presenza di amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).

Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste più sedi di elezione della RSU (es. Ministeri articolati in più Dipartimenti aventi sede in un unico stabile) il componente della commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché in servizio presso la sede stessa.

Non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti (a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale).

L'amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale.

Compongono la Commissione elettorale i lavoratori allo scopo designati dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste, anche qualora le stesse siano state presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della Commissione stessa.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell'amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente.

La Commissione elettorale deve essere **insediata entro il 30 gennaio 2012 e**

formalmente costituita entro il 3 febbraio 2012. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell'amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 30 gennaio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell'amministrazione preposto, cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Da tale comunicazione la commissione si considera insediata.

Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima.

Il fatto che non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della Commissione elettorale non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché i componenti della commissione devono essere indicati nelle liste elettorali e queste ultime possono essere presentate sino al giorno 8 febbraio 2012, la Commissione elettorale potrà essere costituita entro tale ultimo termine. In caso contrario non sarebbe possibile garantire il diritto di voto.

L'amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della Commissione elettorale. Se alla data dell'8 febbraio – termine ultimo – non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l'amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne **immediata** comunicazione all'Aran mediante invio di email all'indirizzo help@pec.aranagenzia.it. Si rammenta, in ogni caso, che, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, la RSU è soggetto necessario della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione integrativa.

Tutte le amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere emesso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515.

§ 9. Compiti della Commissione elettorale

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E', pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi **sulla base dei principi di correttezza e di buo-**

na fede, facendo anche riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito, riassumendo le clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni, sono indicati gli adempimenti della Commissione elettorale che:

1) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo con pubblicità nell'albo dell'amministrazione tutti i dipendenti elettori. La Commissione elettorale **non può** modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e contestualmente non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 8 marzo, data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;

2) acquisisce dall'amministrazione l'elenco generale degli elettori;

3) riceve le liste elettorali;

4) verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità;

5) esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, **esclusivamente** alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc.), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti in proposito. In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce. Anche in questi casi la Commissione assegna, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione. Le decisioni della Commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di concludere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.

Le liste presentate ed i relativi candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;

6) definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora l'ubicazione delle sedi di



lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.

I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;

7) predispone il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell'art. 9 del regolamento elettorale;

8) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;

9) predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;

10) nomina il presidente di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore;

11) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia raggiunto non si deve procedere allo scrutinio;

12) raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati;

13) redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti. Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.

Nel compilare il verbale finale, la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

§ 10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e disponibile nel sito dell'Aran in forma stampabile, non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.

Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.



Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si formulano le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale è organizzato in quattro parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate:

- la prima parte riporta i dati identificativi dell'amministrazione, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;
- la seconda parte riporta i dati numerici dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati dei votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum). Sotto la voce "collegio", è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure professionali a cui non si deve fare riferimento poiché **non** riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto. Con il termine "collegio" si fa riferimento alla sede fisica di elezione della RSU (seggio), i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi elettorali "staccati" i cui voti devono confluire nel collegio elettorale dando vita ad un unico verbale finale. Nel caso vi sia un solo seggio i due termini coincidono;
- la terza parte riporta i dati delle schede scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche, schede nulle, nonché il totale. Vanno indicati, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;
- la quarta parte riporta nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine, per ciascuna lista, il numero dei voti ottenuti e dei seggi assegnati;
- in fondo al verbale è indicato lo spazio per la firma dello stesso da parte della Commissione elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.

La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali:

- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);
- la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;
- a verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni (vedi anche § 11);
- la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;
- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati);
- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (non devono essere riportati i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l'attribuzione dei voti a livello nazionale);
- l'indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione (vedi anche § 12);

- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione elettorale **comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste**, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell'amministrazione dei risultati elettorali. Decorso i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati dalla Commissione elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e all'amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.

All'amministrazione deve essere consegnato oltre al verbale finale in originale o copia conforme, anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.

L'invio all'Aran deve avvenire **esclusivamente a cura dell'amministrazione**, seguendo scrupolosamente le indicazioni di seguito riportate, integrate da quanto chiarito al successivo punto E) della presente nota. La Commissione verifica che l'amministrazione vi abbia provveduto nei tempi previsti.

Entro i 5 giorni successivi alla consegna, l'Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all'Aran i dati contenuti nel verbale elettorale **esclusivamente** mediante l'inserimento degli stessi nell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle amministrazioni ed enti del sito internet www.aranagenzia.it.

Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei Verbali RSU, si consiglia di procedere al loro caricamento in presenza della Commissione Elettorale. Infatti:

1. nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate). In tal caso l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale che sostituisce quello errato, l'amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale e completare la procedura di trasmissione;

2. prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che

dovrà essere firmato dalla Commissione Elettorale;

3. il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme al verbale finale ed alla copia delle scheda elettorale, per dieci anni;

4. copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni, sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, **esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla amministrazione.** Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'amministrazione.

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

§ 11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti dell'amministrazione.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto ***non si deve***, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. ***Non è ammessa la presentazione di nuove liste.***

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, ***l'intera procedura*** è attivabile nei successivi 90 giorni.

§ 12. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro



del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente tabella:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">a) tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;b) altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti);c) altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in poi. |
|---|

Nei comparti **Scuola, AFAM, Università e Ricerca**, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento alla tabella sovrastante. Analogamente si procede per ASI, CNEL, DigitPA e ENAC.

Diversamente, nei comparti **Enti pubblici non economici, Ministeri, Regioni e Autonomie locali, Sanità**, ove sono stati stipulati gli accordi integrativi, per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto richiamati nella presente nota.

Nei comparti **Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri** si dovrà fare riferimento all'accordo integrativo del comparto Ministeri (cfr. Protocollo del 14 dicembre 2011).

Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", è compito della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati).

A tal fine occorre calcolare il relativo quorum prendendo a base del calcolo il numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

1. il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;

2. il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);

3. i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.



Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato non avente diritto al voto) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè $119 : 3 = 39,666 = \text{QUORUM}$

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48

lista n. 2 voti validi 46

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 11

totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333

lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000

totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va attribuito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine dell'assegnazione dei seggi, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55

lista n. 2 voti validi 40

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 10

totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333

lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000

totale voti validi 117

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Solo **dopo** avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.

A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.

Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i seggi non si attribuiscono, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione anche ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione. In tal caso, comunque, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'av-

vertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni “seggi assegnati” e “seggi attribuiti” coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai “seggi assegnati”.

§ 13. Compiti delle amministrazioni

L'amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa **non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.**

L'amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 20 gennaio 2012, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione elettorale (cfr. § 7 e 9).

L'amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna dell'elenco degli elettori, la messa a disposizione di:

- locale per la Commissione elettorale;
- locali per il voto;
- materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,.....);
- stampa del “modello” della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
- stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;
- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi con l'UTG).

L'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissio-



ni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro (vedi § 8).

L'amministrazione deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al paragrafo 10 ed al punto E) della presente nota.

§ 14. Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale.

Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall'Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio.

In ordine al componente sindacale la dizione "organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso" non deve essere letta come "tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso" nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l'attribuzione di un seggio assegnato ad un'altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate).

Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi.

Nel merito della composizione del Comitato dei garanti, si sottolinea che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'Aran.

A tal fine le amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.

Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie.

Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo



quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.

L'Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni.

Il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'Aran. Qualora il Comitato dei garanti non rinvienga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.

Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

§ 15. Insediamento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati elettorali all'albo dell'amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale – **che diviene definitivo** – della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali (vedi § 9).

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE OO.SS. PRESENTATRICI DI LISTA

Con la consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle stesse organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale, si augura di raggiungere l'obiettivo che la documentazione che sarà trasmessa in via telematica possa essere perfettamente corretta dal punto di vista formale con riguardo agli adempimenti di spettanza, al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività.

Allo scopo si formulano per le Commissioni elettorali e per le organizzazioni sindacali presentatrici di lista le seguenti raccomandazioni:

a) **il verbale elettorale finale è unico, corrisponde al fac-simile allegato**



all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, scaricabile dal sito internet dell'Aran, e non è suscettibile di variazioni (cfr. lett. B § 9);

- b) il verbale elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. lett. B § 9);
 - c) **la Commissione elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale e si assicura che allo stesso sia allegata copia della scheda elettorale** (cfr. lett. B § 9);
 - d) **i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali. Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale adempimento**, a norma dell'art. 20 del regolamento elettorale. Eventuali correzioni dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell'arco dei cinque giorni di affissione dei risultati (cfr. lett. B § 9);
 - e) nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, **il funzionario delegato alla trasmissione dei dati e l'Aran non potranno procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali risultati eventualmente imprecisi**;
 - f) **le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali dovranno essere effettuate in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU del sito ufficiale dell'Aran**. Infatti, il sistema segnalerà la presenza di eventuali errori di calcolo che il funzionario delegato dovrà prontamente segnalare alla Commissione elettorale. In analogia a quanto già stabilito in via generale per tutti i comparti dal citato Comitato paritetico nella seduta del 18 ottobre 2005 e del 29 novembre 2007, le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili, debbano essere effettuate mediante la consegna all'amministrazione di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato, ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale;
 - g) **le eventuali ulteriori rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all'Aran e non individuati in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico** di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001. In tal caso sarà necessario richiedere la riapertura della procedura. Si ricorda che l'amministrazione potrà procedere alla correzione del dato solo in presenza di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato.
- Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al punto f) e g) qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale.

Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le Commissioni elettorali e alle organizzazioni sindacali delle singole amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto previsto ai



punti d), e), f) e g), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe impedire la corretta acquisizione del dato da parte dell'Aran.

Si evidenzia nuovamente che, ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la Commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni all'amministrazione, la quale deve debitamente conservarli (cfr. § 10).

D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

L'Aran ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole amministrazioni, l'Aran risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già trattate in precedenza.

In ogni caso, l'Aran non risponderà dopo l'insediamento delle Commissioni elettorali su materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né fornirà pareri telefonici.

Si significa, inoltre, che l'Aran non potrà dare riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali (che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti) che da singoli dipendenti.

Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da amministrazione diversa dall'Aran, e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e con la presente nota di chiarimenti, non potrà né dovrà essere presa in considerazione dalle Commissioni elettorali.

E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN

Si rappresenta, innanzitutto, la necessità e l'importanza di una piena collaborazione da parte delle amministrazioni nel corretto adempimento di quanto richiesto, anche con riguardo alla tempestività nella trasmissione dei verbali elettorali che dovrà essere effettuata tenendo **scrupolosamente** conto delle seguenti indicazioni:

- a) il fac-simile del verbale elettorale finale (che è unico per tutte le amministrazioni) è allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, non è suscettibile di variazioni da parte delle Commissioni elettorali e non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. § 10 e lett. C);
- b) la Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all'albo, il verbale finale, in originale o copia conforme, alla amministrazione per il suo successivo caricamento nel sito dell'Aran (cfr. § 10), congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto;
- c) la trasmissione dei dati all'Aran **avverrà esclusivamente in via telematica, tramite l'applicativo VERBALI RSU, a cura dell'amministrazione entro i 5 giorni successivi alla consegna** (cfr. Premessa, § 10 e 13);
- d) l'Aran **non prenderà in considerazione** comunicazioni che non pervenga-

no attraverso l'applicativo VERBALI RSU, anche se inviate dalle Commissioni elettorali ovvero dal Presidente delle stesse. Pertanto le amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, raccomandata, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l'Aran **non ne terrà conto**, considerandolo come non avvenuto in attesa dell'inserimento dei dati nella procedura on-line;

- e) **all'applicativo potranno accedere solo i Responsabili di Procedimento (RP) espressamente delegati dal Responsabile Legale dell'Ente (RLE) accreditato nel portale Aran.** Ciò al fine di individuare con certezza il mittente;
- f) verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per cinque giorni. Inoltre sarà necessario precisare, negli appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti presso la Commissione elettorale. **Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso**, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi;
- g) il verbale elettorale generato dalla procedura e trasmesso all'Aran in via telematica, deve essere una **copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione elettorale.** L'amministrazione, prima di procedere al caricamento, avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale;

Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'Aran attraverso la procedura on-line o mediante invio di email all'indirizzo help@pec.aranagenzia.it. L'informazione è, infatti, condizione necessaria affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.

Nel ribadire che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione.

Il Presidente
Dott. Sergio Gasparini



■ SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

1. PRESENTAZIONE DELLE LISTE

- Le liste possono essere presentate tra il **20 gennaio** e l'**8 febbraio 2012**. Le liste **NON** possono contenere alcun motto o dizioni difformi dalla denominazione statutaria dell'Organizzazione. Le nostre liste, pertanto, devono essere caratterizzate **esclusivamente** dalla dizione **CISL SCUOLA**, denominazione ufficiale risultante nei provvedimenti sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali del Comparto scuola.
- È necessario raccogliere in ciascuna istituzione scolastica un numero di sottoscrizioni pari almeno al **2% del totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato**. Ogni lavoratore può firmare una sola lista a pena di nullità della sottoscrizione.
- Il numero dei candidati **NON** può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere (es.: componenti RSU da eleggere **3**, numero massimo di candidati **4**. E' opportuno individuare candidati rappresentativi sia del personale ATA che dei docenti di ogni ordine di scuola presente nell'istituto).
- La firma di accettazione della candidatura, che di per sé non è richiesta, può essere una precauzione opportuna in taluni casi, specialmente qualora esiste il rischio di candidature in più liste. Ricordiamo che possono essere can-



didati sia gli iscritti al sindacato che i non iscritti.

- Può essere presentatore di lista un **dirigente dell'Organizzazione sindacale** a qualsiasi livello ovvero un **dipendente dell'istituzione scolastica che non rivesta qualifica dirigenziale**, espressamente delegato dall'Organizzazione sindacale (di conseguenza resta escluso il Dirigente dell'istituzione scolastica, a meno che non rivesta cariche dirigenziali nell'organizzazione).
- Le firme dei presentatori di lista **devono essere autenticate**. L'autentica deve essere effettuata da parte del **dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale si svolgono le elezioni o**, comunque, **nei modi previsti dalla legge** (*L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia*). Il presentatore di lista, a sua volta, **garantisce** sull'autenticità delle firme apposte dai lavoratori che hanno sottoscritto la lista.
- Occorre distinguere tra presentatore della lista (un dirigente sindacale o suo delegato) e sottoscrittore. Quest'ultimo può anche essere contemporaneamente candidato.

2. ELETTORATO

- **Attivo:** possono votare tutti i dipendenti **in servizio presso l'istituzione scolastica**, anche se non titolare, compreso il personale in comando o collocamento fuori ruolo. Il personale **a tempo determinato** deve essere in servizio con contratto di **incarico o supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche**. Ha diritto di voto anche **il personale che** – avendo un rapporto a tempo indeterminato presso un'amministrazione di altro comparto – **si trovi in servizio presso la scuola in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo**. Potrà esercitare il diritto di voto **anche il personale** – in possesso dei requisiti predetti – **assunto tra l'inizio delle procedure elettorali e la data di votazione**.
- **Passivo:** può essere candidato chiunque sia in servizio nell'istituzione scolastica **con rapporto di lavoro a tempo indeterminato** sia a tempo pieno che a tempo parziale. **Non** possono essere candidati i **presentatori di lista**, i **membri della commissione elettorale**, gli scrutatori. **NON** sono **eleggibili** coloro che occupano cariche in organismi istituzionali (compresi i municipi e le circoscrizioni) o cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici: sono tuttavia candidabili, ma in caso di elezione dovranno optare per l'una o l'altra posizione. Il personale titolare nell'istituzione scolastica comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto **mantiene l'elettorato passivo**, a condizione che, una volta eletto, rientri in servizio nella scuola di titolarità.

3. COMMISSIONE ELETTORALE

Viene costituita presso ciascuna istituzione scolastica.

- I componenti sono **designati dalle associazioni sindacali che hanno presentato le liste**. La designazione deve essere comunicata al dirigente scolastico dell'istituzione interessata o ad un suo delegato.
- La commissione si insedia non appena sono state raggiunte tre designazioni. Da quel momento le ulteriori designazioni devono essere comunicate alla commissione stessa.
- In caso di mancato raggiungimento del numero minimo entro il termine di insediamento (**30 gennaio 2012**) o di formale costituzione (**3 febbraio 2012**) le OO.SS. che hanno già designato il loro componente ne designano uno o più in aggiunta (potrebbe pertanto esserci anche una Commissione elettorale tutta designata dalla stessa sigla sindacale). La Commissione Elettorale può essere costituita anche in data successiva, ma comunque non oltre l'8 febbraio, termine ultimo di presentazione delle liste, in caso contrario, infatti, non sarebbe possibile garantire il diritto di voto.

4. COMITATO DEI GARANTI

- E' opportuno individuare fin d'ora la persona da designare nel Comitato dei garanti.



■ MODULISTICA



Elezioni RSU comparto Scuola

5-6-7 marzo 2012

1

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

Il sottoscritto _____,
in qualità di dirigente dell'organizzazione sindacale CISL Scuola, delega il/la sig./sig.ra _____, in servizio presso codesta istituzione scolastica, a presentare la lista CISL SCUOLA per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria presso codesta istituzione scolastica, garantendo altresì, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, dell'accordo quadro del 7 agosto 1998, sull'autenticità delle firme apposte dai sottoscrittori.

DATA

FIRMA

1 Indicare la denominazione dell'istituzione scolastica.



Elezioni RSU comparto Scuola

5-6-7 marzo 2012

1

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

Il sottoscritto _____, in qualità di dirigente dell'organizzazione sindacale CISL Scuola, (ovvero: in qualità di delegato dall'organizzazione sindacale CISL Scuola) presenta la lista sottoriportata, completa della sottoscrizione dei lavoratori in servizio presso codesta istituzione scolastica e garantisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, dell'accordo quadro del 7 agosto 1998, sull'autenticità delle firme apposte da questi ultimi.

DATA

FIRMA AUTENTICATA²

Lista: CISL SCUOLA

Candidati:³

Sottoscrittori della LISTA

Firma:

1 Indicare la denominazione dell'istituzione scolastica.

2 L'autentica della firma deve essere effettuata dal dirigente scolastico della scuola ove viene presentata la lista, o comunque in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia).

3 Si rammenta che il CCNQ del 7 agosto 1998 non richiede la firma per accettazione da parte dei candidati.



Elezioni RSU comparto Scuola

5-6-7 marzo 2012

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: ELEZIONI RSU COMPARTO SCUOLA 2012 – Designazione di componente della Commissione elettorale

La scrivente Segreteria territoriale dell'Organizzazione sindacale **CISL Scuola**, presentatrice della lista contrassegnata dalla denominazione CISL SCUOLA, designa il/la sig. /sig.ra _____², in servizio presso codesta istituzione scolastica, quale componente della Commissione elettorale relativa alle elezioni in oggetto.

Di seguito la dichiarazione dell'interessato/a di accettare la designazione e non volersi candidare in alcuna delle liste presentate per lo svolgimento delle predette elezioni.

Data

In fede

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, designato/a dal presentatore della lista denominata "CISL-SCUOLA" quale componente della Commissione elettorale relativa alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria presso codesta istituzione scolastica, dichiara, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della parte seconda dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, di accettare la designazione e di non volersi candidare in alcuna delle liste che saranno presentate per lo svolgimento delle predette elezioni.

Data

In fede

1 Indicare la denominazione dell'istituzione scolastica.

2 Indicare le generalità e la qualifica.



Elezioni RSU comparto Scuola

5-6-7 marzo 2012

1

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

Il sottoscritto _____,
in qualità di presentatore della lista denominata CISL SCUOLA, nomina
il/la sig./sig.ra _____, in servizio
presso codesta istituzione scolastica, quale scrutatore/scrutatrice per le
operazioni elettorali.

DATA

FIRMA

DICHIARAZIONE DELLO SCRUTATORE

Il/la sottoscritto/a _____,
designato in qualità di scrutatore dal presentatore della lista CISL SCUO-
LA, dichiara di non essere candidato in alcuna delle liste presentate per le
elezioni dei componenti della RSU.

DATA

FIRMA

1 Indicare la denominazione dell'istituzione scolastica.

■ CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI (7.8.1998)

A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 29/93 modificato ed integrato dal d.lgs.n. 396/97 e dal d.lgs. n. 80/98, sul testo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo CCNL QUADRO e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 7 agosto 1998 alle ore 10,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.):

nella persona del Dott. Gianfranco Rucco, componente del Comitato Direttivo, delegato dal Prof. Carlo Dell'Aringa.....

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:

CISL	
CGIL	
UIL	
CONFSAL	
CISAL CONFEDIR	
RDB/CUB CIDA UGL	
COSMED	

(con riserva)

Prima della sottoscrizione dell'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro le parti prendono atto in relazione all'art. 20, comma 7, del medesimo che tra la sigla dell'ipotesi di accordo avvenuta il 3 luglio 1998 e la data odierna sono intervenuti i seguenti cambiamenti dei soggetti confluiti nelle sottoindicate aggregazioni sindacali riconosciute rappresentative:

1. COMPARTO SANITÀ

Dalla Federazione *"FIALS-CONFSAL/Sanità-UGL Sanità"* è fuoriuscita la UGL Sanità. La Federazione rappresentativa ha assunto la denominazione *"FIALS-CONFSAL-SANITÀ"*, che vede riproporzionati i propri distacchi da n. 26 a n. 19.

2. COMPARTO AZIENDE

Dal Coordinamento Sindacale autonomo (CSA) *"CISAL V.F. SNAMS/CISAL, CISAS Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. - CONFSAL, UGL Aziende"* è fuoriuscita la UGL Aziende. La Federazione rappresentativa ha assunto la denominazione Coordinamento Sindacale Autonomo (CSA) *"CISAL V.F. SNAMS/CISAL, CISAS Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. - CONFSAL."* Tale modifica non comporta conseguenze sulle tabelle relative ai distacchi.

3. COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

La Federazione *"CONFSAL-UGL"* non è più affiliata alla Confederazione *CONFSAL* ma alla Confederazione *UGL*. Tale modifica comporta che il relativo distacco attribuito alla Confederazione *CONFSAL* dovrà essere invece attribuito alla Confederazione *UGL*.

Per effetto dei cambiamenti avvenuti, fermo rimanendo quanto già anticipato nei punti 1 e 3 (di cui i destinatari del presente accordo devono tenere debito conto), le parti concordano che la correzione definitiva e formale delle tabelle allegate dal n. 2 al n. 20, con la quale si provvederà tra l'altro alla riassegnazione dei distacchi non più fruibili dalle federazione citata al punto 1), nonché dei permessi di cui all'art. 12, sarà apportata entro il 15 settembre 1998 con un ulteriore accordo.



**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO
DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI
NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI**

**PARTE I
TITOLO I**

**ART. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza.

2. Le parti, preso atto delle modificazioni di cui all'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 nonché dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80, convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti collettivi nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina, nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme *di minima* previste dalla legge 300/1970.

4. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza" è semplificata in "comparti ed aree". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80" è indicato come "d.lgs 29/1993". Il testo unificato di tale decreto è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.

5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 396/1997 disciplinate dall'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti contestualmente stipulato il 7 agosto 1998 sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998"

6. Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 e, nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs.

396/1997 come modificato dall'art. 44 del d.lgs 80/1998, nel testo del presente contratto vengono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".

7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

TITOLO II ATTIVITÀ SINDACALI

ART. 2 Diritto di assemblea

1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 10.

3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.

5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.

ART. 3 Diritto di affissione

1. I soggetti di cui all'art. 10 hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica

ART. 4 Locali

1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone perma-

nentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 10, l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.

2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione da parte dell'amministrazione nell'ambito della struttura.

PARTE II

DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI

ART. 5

Distacchi sindacali

1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell'art. 1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni dei comparti ed aree, che siano componenti degli organismi direttivi statuari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 17 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dall'art. 6.

2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stesse.

3. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova - ove previsto in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato il distacco o l'aspettativa, potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art. 14 per la prosecuzione o l'attivazione del distacco o aspettativa. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di esso.

ART. 6

Ripartizione del contingente dei distacchi

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dipendenti e dirigenti pubblici di cui all'art. 5 comma 1, per la durata del presente contratto, è pari a n. 2584 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti e aree di contrattazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 1.

2. Il contingente dei distacchi è ripartito nell'ambito di ciascun comparto ed area secondo l'allegata tabella n. 1. All'interno di ciascun comparto ed area ogni contingente è ripartito - per il novanta per cento - alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 47 bis, comma 2 del d.lgs. 29/1993, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni ed un distacco,

utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, alla confederazione considerata rappresentativa, ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998.

3. Le associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui al comma 2 - si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertata dall'ARAN nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree.

4. Con il presente contratto, ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni di categoria, si dà applicazione all'art. 11, comma 1 lett. b) e c) del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato il 2 giugno 1998, con riguardo alla collocazione dei segretari comunali dal comparto Ministeri a quello delle Regioni - Autonomie locali e delle specifiche tipologie professionali - rispettivamente degli Enti pubblici non economici e delle Istituzioni ed enti di sperimentazione e ricerca - dall'area della dirigenza ai comparti. I distacchi già afferenti alle organizzazioni rappresentative di tali categorie (n. 2 per i segretari comunali, n. 5 e n. 7, rispettivamente per le specifiche tipologie degli enti pubblici non economici e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) sono defalcati dai contingenti di originaria appartenenza ed attribuiti a quelli di nuova assegnazione.

5. Sono rappresentative nei comparti ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 le associazioni sindacali di cui alle tabelle dal n. 2 al n.9, che avranno valore sino all'entrata a regime del nuovo sistema di rappresentatività ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 d.lgs 80/1998.

ART. 7

Flessibilità in tema di distacchi sindacali

1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.

2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l'amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate:

- a) in tutti i giorni lavorativi;
- b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione.

3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.

4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la parte economica si applica l'art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo

di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part - time orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part - time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro.

5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali previo accordo con l'amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale - ivi compresa la dirigenza dell'area medico - veterinaria, l'articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare, come media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione stessa nell'arco temporale (settimana, mese o periodo dell'anno) considerato.

6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma 4, prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l'area dirigenziale appartiene.

7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50%.

8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese.

ART. 8

Contingente dei permessi sindacali

1. Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 80/1998, sino all'entrata in vigore del presente contratto, restano fermi il contingente complessivo esistente al 1 dicembre 1997 in base al D.P.C.M 770/1994, dei permessi sindacali retribuiti, fruibili ai sensi dell'art. 23 della legge 300/1970 da parte dei dirigenti sindacali nonché i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o ente.

2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente contratto - anche per consentire la prima elezione e l'avvio del funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie previste dall'art. 47, comma 3 del d.lgs. 29/1993 - i permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione, pari a 90 minuti per dipendente o dirigente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 20, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 81 minuti per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

3. I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che alle RSU secondo le modalità indicate nell'art. 9.

ART. 9

Modalità di ripartizione dei permessi

1. Nel limite dei contingenti definiti in ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, sino al 31 dicembre 1998, i permessi di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione alla loro rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante nell'anno precedente.

2. Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all'accordo stipulato il 7 agosto 1998, i permessi sindacali, nella misura di n. 81 minuti per dipendente o dirigente sono ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative.

3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle associazioni sindacali rappresentative fino a raggiungere un definitivo riparto massimo del contingente di n. 60 minuti alle RSU e n. 21 minuti alle medesime associazioni sindacali.

4. Dal 1 gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all'ARAN ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.

5. In prima applicazione del presente contratto la ripartizione del contingente dei permessi sindacali determinata ai sensi dell'art. 6 comma 5 - di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi delle tabelle all. 2 - 9 è effettuata dalle singole amministrazioni entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto, sentite le associazioni sindacali aventi titolo. Per il comparto della scuola la ripartizione avviene con le procedure dell'art. 16.

ART. 10

Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali

1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono:

- i componenti delle RSU;
- i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell'art. 10 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;
- i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a par-

tecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;

- dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.

2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative.

3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.

4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri operanti all'estero per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni degli organismi direttivi statuari.

5. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.

6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

7. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.

ART. 11

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari

1. Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, - confermati nell'ambito dei permessi esistenti al 1 dicembre 1997 dall'art. 44, comma 1, lett. f) primo periodo del d.lgs 80/1998 - per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie con-

federazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1, in ragione di anno, è costituito da n. 475.512 ore, di cui n. 47.551 riservate alle confederazioni dei comparti e delle aree dirigenziali, n. 385.877 alle organizzazioni di categoria rappresentative e n. 42.084 alle aree dirigenziali. Ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale non può superare il contingente delle ore assegnate con la ripartizione indicata nelle tabelle allegato da 11 a 20 del presente contratto.

3. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 2 alle proprie organizzazioni di categoria.

4. Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 2 fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.

5. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.

6. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 10, comma 6.

7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, comunica al Dipartimento della funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato conteggio.

ART. 12

Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità

1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statuari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. E' possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art. 7 in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

2. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.

3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.

4. Ai permessi non retribuiti si applica l'art. 10 comma 6.

ART. 13

Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU

1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:

a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;

- b) diritto ai permessi retribuiti nella misura prevista dall'art 9;
- c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11
- d) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12;

2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi non retribuiti e retribuiti nella misura prevista dall'art. 9.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra associazioni sindacali rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998.

ART. 14

Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali

1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato che - accertati i requisiti soggettivi previsti dagli art. 5, comma 1 e il comma 1 - provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dall'art. 54, comma 6 del d.lgs. 29/1993 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti.

2. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali utilizzati nel Comparto "Regioni - Autonomie Locali", l'amministrazione di appartenenza trasmette copia dei provvedimenti di cui al comma 1 all'ANCI per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle Province; all'UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità montane; all'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le case popolari.

3. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione pubblica per i conseguenziali provvedimenti.

4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

5. Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 12.

6. Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative vanno comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. In tutti i casi di cessazio-

ne del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.

7. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun comparto dalla tabella allegato 1 al presente contratto e nell'ambito di esso, ogni singola confederazione può modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla stessa sigla confederale. Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data notizia all'amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui al presente articolo nonché per la predisposizione degli elenchi previsti dall'art.15 comma 4.

Art.15

Adempimenti

1. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, Comunità Montane, IPAB.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di suddivisione delle spese tra gli enti predetti - nell'ambito degli adempimenti di cui al presente articolo ed all'interno delle suddette articolazioni settoriali - è possibile utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dalla tabella allegato 5, compensando le relative spese tra gli enti interessati.

2. Nell'ambito dei comparti Sanità, Università, Istituti di sperimentazione e ricerca, Enti pubblici non economici e, per quanto attiene le Regioni, nel comparto delle autonomie locali, le modalità di suddivisione delle spese dei distacchi tra le amministrazioni dei relativi comparti avverranno in forma compensativa secondo le intese intervenute nell'ambito dei rispettivi organismi previsti dall'art. 46, comma 3 del d.lgs. 29/1993. Tali organismi potranno, inoltre, concordare tra di loro la possibilità di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti ed aree diverse, consultando il Dipartimento della Funzione pubblica qualora la compensazione riguardi i distacchi delle amministrazioni statali, al fine di definire le modalità di riparto delle spese e dando comunicazione dell'accordo intervenuto all'ARAN ed anche al Dipartimento della Funzione Pubblica se non direttamente interessato.

3. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere, nell'ambito dei relativi finanziamenti, un incremento dei contingenti dei distacchi attribuiti al comparto o area.

4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni pubbliche di cui al presente contratto adempiono agli obblighi previsti dall'art. 54 del d.lgs. 29/1993 in tema di trasmissione dei dati ivi previsti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della Funzione Pubblica.

5. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche

per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno essere controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà segnalato contestualmente all'invio e dovranno contenere l'indicazione dell'importo del contributo sindacale.

ART. 16

Norme speciali per la scuola

1. Per i dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola gli artt. 7, 10 e 14 si applicano con le seguenti specificazioni o integrazioni:

A) Art. 7, commi 1 e 2:

- nel caso di applicazione del comma 1, il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico;
- ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di amministrazione si applica solo il disposto del comma 1. In tal caso il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico;
- in tutti i casi in cui possa ricorrere l'applicazione del comma 2, la tipologia di distacco sindacale per il personale docente può essere solo quella di cui alla lettera a) dello stesso comma, prevedendosi in tal caso una proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate.
- la disciplina da prendere a riferimento per l'applicazione del comma 2 è quella prevista dall'ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione n. 179 del 19 maggio 1989 e successive conferme. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part time dalla citata ordinanza.

B) Art. 10:

- per assicurare la continuità dell'attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un'equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.

C) Art. 14, comma 1, 3, 4 :

- con riferimento ai commi 1 e 3, le richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali del comparto e la comunicazione di conferma annuale devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La stessa data deve essere rispettata per le richieste di revoca del distacco o dell'aspettativa che non possono avvenire nel corso dell'anno scolastico anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso è possibile la sostituzione nel distacco retribuito con un dirigente già collocato

in aspettativa sindacale non retribuita. In prima applicazione del presente contratto il termine del 30 giugno è spostato al 31 luglio 1998 anche per quanto concerne la fruibilità dei permessi cumulati previsti dall'art. 20, comma 1.

- con riferimento al comma 4, la procedura d'urgenza per il distacco o aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno.

2. La ripartizione del contingente dei permessi tra associazioni sindacali ed RSU per il comparto scuola è effettuata - con le modalità e procedure previste dall'art. 9 - dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel limite dei contingenti di permessi così individuati, il Ministero provvede ad una ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai rispettivi provveditorati per gli adempimenti successivi.

ART. 17

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.

2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la specifica disciplina, rimangono ferme tutte le clausole previste dall'art. 7, comma 2 del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.

3. In caso di distacco ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, al dirigente sindacale è garantito:

- il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.

4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.

5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni del CCNL di comparto o di area dirigenziale.

PARTE III NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 18 Tutela del dirigente sindacale

1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.

2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione "*ad personam*" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

4. Il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

6. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

ART. 19 Disposizioni particolari

1. Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività, con la rilevazione dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall'art. 44 comma 1 lett. c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività

del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all'applicazione di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. Nel caso del comma 2, le prerogative previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art. 5, comma 3 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacale.

4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza degli effetti dell'art. 44 del d.lgs. 80/1993, qualora nell'ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l'ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 5.

5. L'ARAN, salvo che nel periodo transitorio di cui all'art. 44 del d.lgs. 80/1998, procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché all'inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU. L'accertamento produce effetti - con le medesime scadenze - sulla ripartizione dei distacchi e permessi.

6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza in attesa della verifica della loro rappresentatività, collegata alla stipulazione del contratto collettivo quadro per la definizione delle aree dirigenziali, restano in vigore:

- a) i contingenti dei distacchi previsti dalla tabella all. 1 nonché la loro ripartizione ed il contingente dei permessi determinato in ciascuna amministrazione con le modalità del D.P.C.M. 770/1994 e relativi D.M. del 5 maggio 1995.
- b) i permessi nella misura attualmente in atto goduta per effetto degli artt. 5 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11.

Dopo la stipulazione del citato contratto, con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei distacchi e permessi di cui agli artt. 6 comma 2, 8 comma 2, il comma 2 e 20, comma 1, nonché i regolamenti per le elezioni delle RSU relative alle medesime aree.

7. Durante il periodo transitorio previsto dall'art. 44, comma 1 lett. d) del d.lgs. 80/1998, qualora in sede decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti riconosciuti come rappresentativi ai sensi delle tabelle all. 2 - 9 e quelli già ammessi in base alla citata disposizione alla contrattazione decentrata, questi ultimi concorrono all'utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle atti-

vità di contrattazione, eventualmente congruando - nel caso di avvenuto ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i permessi a queste spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici.

8. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruito e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 15 - nonché dei permessi loro spettanti.

9. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull'applicazione del DPCM 770/1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi od aspettative a causa dell'inosservanza di procedure autorizzative preventive, purché nel rispetto del tetto previsto, sono risolti sulla base dell'art. 14 commi 1 e 2.

ART. 20

Disposizioni transitorie

1. Nell'attuale periodo transitorio previsto dall'art. 44, comma 1 lett. g) del d.lgs. 1998, n. 80, fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti in base alla ripartizione prevista dall'art. 9, commi 1 e 2 sino ad un massimo di 9 minuti per dipendente in servizio pari a n. 269 distacchi per i comparti e n. 20 per le aree dirigenziali.

2. Il contingente dei permessi cumulati per i comparti pari a n. 269, sommato al contingente dei distacchi già attribuiti ai comparti stessi ai sensi della tab. all. n. 1 (pari a n. 2460), per un totale complessivo di n. 2729 distacchi, è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali rappresentative alla data del presente contratto secondo quanto indicato nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 9. Nella tabella n. 10 sono indicati i distacchi che, nell'ambito del contingente citato, residuano dopo la ripartizione e rimangono assegnati alle confederazioni.

3. Ai permessi cumulati sotto forma di distacchi si applicano tutte le flessibilità previste dall'art. 7. I nominativi dei dirigenti sindacali che usufruiscono dei permessi cumulati devono essere comunicati all'amministrazione di appartenenza ed al Dipartimento della Funzione pubblica per gli adempimenti dell'art. 14.

4. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui all'art. 11 avranno valore sino all'entrata a regime del nuovo sistema di rappresentatività, di cui all'art. 44 del d.lgs 80/1998, agli effetti del quale le parti concorderanno la nuova ripartizione dei distacchi in base ai dati sulle deleghe e sui voti riportati nelle elezioni per le RSU nel 1998, confermando o modificando i permessi cumulati del comma 2 e la loro entità.

5. La ripartizione dei permessi cumulati sotto forma di distacchi delle aree dirigenziali, pari a n. 20, sarà ripartita al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 19, comma 6, unitamente al contingente di n. 124 distacchi di cui alla tabella 1.

6. I contingenti dei permessi previsti dagli artt. 8, comma 2 e il comma 2, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente contratto e il 31

dicembre 1998 sono utilizzati pro rata.

7. In deroga al comma 4 dell'art. 19, eventuali cambiamenti dei soggetti confluiti nelle nuove aggregazioni sindacali riconosciute rappresentative, che intervengano prima della stipulazione del presente contratto comporteranno la modifica, a cura dell'ARAN delle tabelle allegate al presente contratto.

ART. 21

Durata

1. Il presente contratto è valido per il quadriennio 1998 - 2001. La disdetta può essere richiesta dall'ARAN o da almeno quattro Confederazioni sindacali firmatarie del presente contratto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.

2. Per quanto attiene alla ripartizione dei distacchi e dei permessi il presente contratto rispetterà le scadenze previste dagli artt. 6 e 9.

3. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali previste dal presente contratto nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'ARAN convoca immediatamente le oo.ss. firmatarie per valutare le iniziative conseguenti.

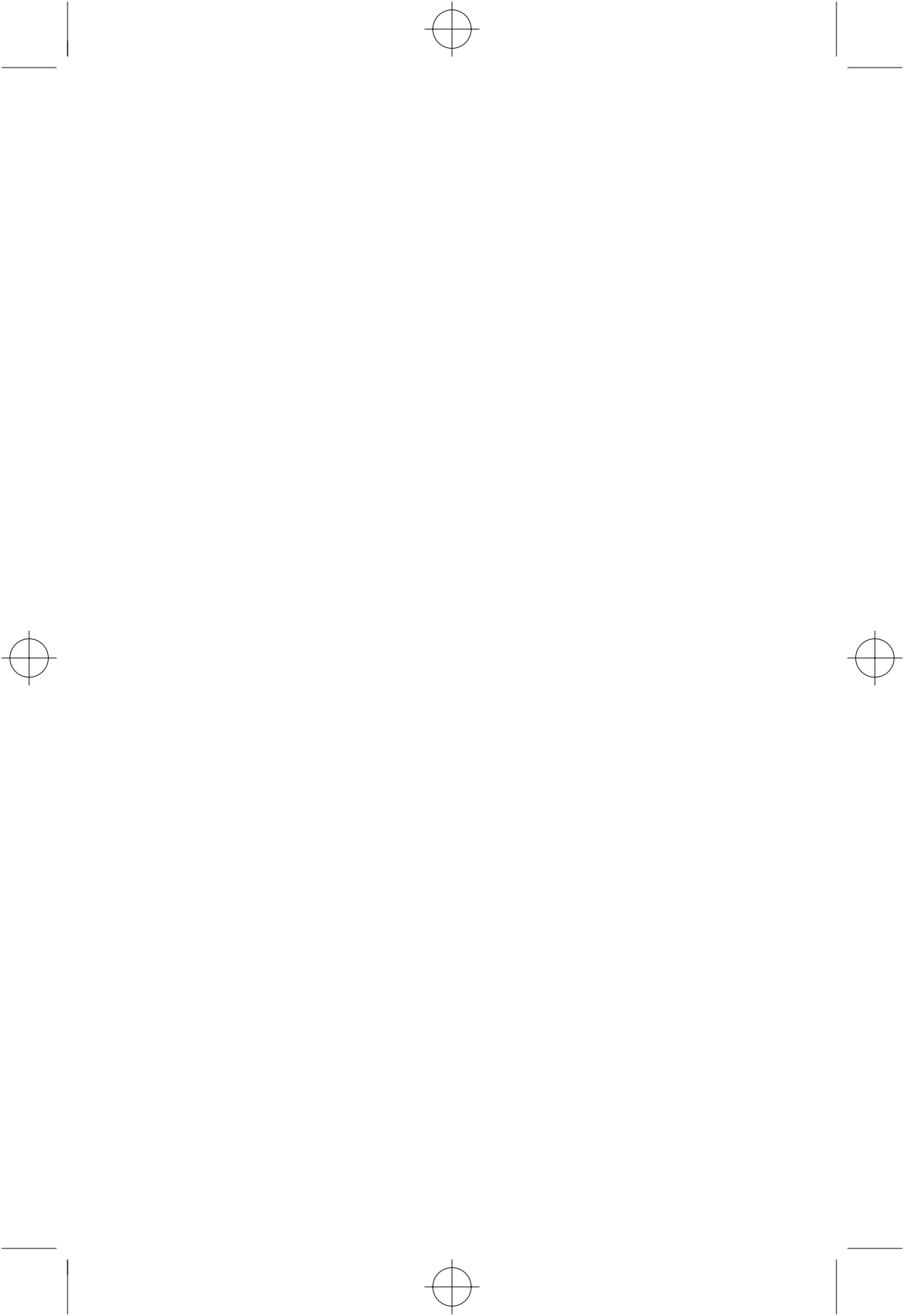
ART. 22

Disapplicazioni

1. Il presente contratto sostituisce, fatto salvo quanto previsto all'art. 17 comma 2, i contratti collettivi nazionali quadro transitori stipulati il 26 e 27 maggio 1997. Dalla data di stipulazione è, altresì, disapplicato il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770 nonché i Decreti del Ministro della Funzione pubblica in data 5 maggio 1995, sostituiti dalle tabelle allegate al presente contratto.

2. Gli articoli da 2 a 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998 - 2001 che - dopo la specifica disciplina negoziale - provvederanno direttamente a disapplicare le norme vigenti in materia ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 29/1993.





PENSIERO POSITIVO, AZIONE PROPOSITIVA.

www.cislscuola.it



CISL
SCUOLA

IN PRIMA PERSONA, AL PLURALE